



Impugnazione al CNF: l'inosservanza del termine di decadenza per causa di forza maggiore (malattia)

Lo stato di malattia può costituire causa di forza maggiore, come tale idonea alla rimessione in termini qualora sia di una gravità tale da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività, venendo ad incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, così da impedirgli il compimento dell'atto anche mediante l'ausilio di un procuratore speciale (Nel caso di specie, trattavasi di impugnazione al CNF, proposta tardivamente a causa di una malattia del ricorrente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 20

La rimessione in termini opera anche nel procedimento disciplinare

L'istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 20

L'inosservanza del termine di decadenza per l'impugnazione

Il termine di 20 giorni, previsto dall'art. 50, co. 2, R.d.I. 27 novembre 1933, n. 1578 (ratione temporis applicabile) per l'impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale, è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso tardivo e quindi inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 20

NOTA:

In senso conforme, tra le altre:

- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 14

- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 124.